



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA Area: COORDINAMENTO CONTENZIOSO, AFFARI LEGALI E GENERALI			
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Proposta di legge regionale concernente l'istituzione dell'Azienda sanitaria regionale "Azienda Lazio.0"				
_____ (MADDALONI PAMELA) _____ (MADDALONI PAMELA) _____ (P. MADDALONI) _____ (R. BOTTI) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE				
ASSESSORATO PROPONENTE	SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA			_____ (D'Amato Alessio) L'ASSESSORE
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE			
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>				
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____		
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 18/02/2019 prot. 86		
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____				
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE		

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente l'istituzione dell'Azienda sanitaria regionale "Azienda Lazio.0"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: "Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni" che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria;
- la delibera di Giunta regionale del 5.06.2018 n. 271 di conferimento di incarico al dott. Renato Botti della direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria ai sensi del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001, n. 1. Approvazione schema di contratto;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria;
- l'atto di organizzazione n. G 14565 del 14.11.2018 con il quale il direttore della direzione Salute e Integrazione socio-sanitaria ha conferito l'incarico alla dott.ssa Pamela Maddaloni di dirigente dell'Area coordinamento del contenzioso, affari legali e generali;

VISTI:

- l'articolo 8, comma 1, della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio e n. 149 del 6 marzo 2007 rispettivamente di approvazione e presa d'atto del Piano di Rientro dai disavanzi del servizio sanitario;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00052 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto: "Adozione del programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato Piano di Riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- il P.O. 2016-2018 in corso di revisione e aggiornamento per gli anni 2019-2021;

VISTI

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- la Legge n. 18/1994 L.R. 16 giugno 1994, n. 18, recante: "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" e s.m.i. tra cui in particolare la legge regionale n. 7/2014 e la legge 17/2015;
- la L.R. istitutiva dell'ARES 118 del 3 agosto 2003, n. 9;

- la Legge di stabilità regionale 2019 del 28 dicembre 2018, n. 13;
- il decreto del Commissario ad acta n. 259/2014 relativo all'atto di indirizzo per la redazione dell'Atto aziendale;

VISTI, altresì:

- il Decreto legge c.d. “*Spending Review*” 6 luglio 2012, n. 95 recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il Decreto legge c.d. “*Balduzzi*” 13 settembre 2012, n. 158 recante “*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*”, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
- il Decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e l’efficienza degli uffici giudiziari*”;

CONSIDERATO che:

il governo regionale delle attività sanitarie, sulla scorta di quanto previsto dai P.O. in attuazione del Piano di Rientro sottoscritto dalla regione Lazio nel 2007, ha consentito di porre in evidenza l’esigenza di intervenire a superare la frammentazione e le disomogeneità aziendali allo scopo di concentrare l’operatività verso la fissazione di standard regionali uniformi, completando ed integrando la Regione nello svolgimento del ruolo di “holding” rispetto a tutte le altre Aziende del SSR;

la proposta normativa in esame è volta ad istituire, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, un’Azienda sanitaria snella, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 502/1992, denominata “Azienda Lazio.0” (leggasi Lazio punto zero) che, evocando l’evoluzione tecnologica ed informatica anche nel nome, precorre la finalità di ottimizzare gli assetti istituzionali e organizzativi del SSR, attraverso l’integrazione funzionale dei servizi sanitari tecnici e operativi di supporto a valenza regionale, sovra-aziendale o intra-aziendale, come pure l’esercizio di funzioni amministrative, gestionali e tecniche di supporto agli enti del SSR.

Lo scopo è raggiungere, per il tramite della sua costituzione e operatività, i seguenti obiettivi:

- 1) consentire alle aziende sanitarie la piena focalizzazione sulle attività ed i servizi alla persona;
- 2) rafforzare il ruolo, le funzioni e le competenze della *governance* regionale;
- 3) generare livelli intermedi di cooperazione obbligatoria tra le aziende al fine di perseguire standard di processo e di risultato e le conseguenti economie di scopo e di scala;
- 4) semplificare ed efficientare la catena di “comando”;
- 5) riorientare i propri servizi rispetto alle ormai consolidate tendenze della domanda.

L’Azienda, ente strumentale controllato da Regione ai sensi dell’art. 11 ter D. Lgs. N. 118/2011, sarà dotata di autonoma soggettività e personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale e tecnica, ed avrà sede presso immobili nella disponibilità regionale o degli altri enti del SSR, individuati con D.G.R. senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Gli organi istituzionali dell’Azienda sono direttore generale e collegio sindacale e si applicano, in quanto compatibili le disposizioni relative a direttore generale, collegio sindacale, direttore amministrativo e sanitario previste per le aziende Sanitarie dal D. Lgs. 502/1992 e dalla L.R. 18/1994 e D. Lgs. 171/2016.

Ferma la funzione di indirizzo, programmazione e controllo della giunta, le funzioni specificamente attribuite all'Azienda Lazio.0 sono le seguenti:

- a) definizione di piani di acquisto annuali e pluriennali per l'approvvigionamento di beni e servizi e per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti del servizio sanitario regionale;
- b) gestione di procedure di gara, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite al soggetto aggregatore;
- c) centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario;
- d) governo di procedure concorsuali centralizzate e gestione del sistema documentale del personale del servizio sanitario, eccettuato l'esercizio di funzioni proprie del datore di lavoro appartenente a ciascun ente del servizio sanitario regionale;
- e) supporto alla realizzazione di attività di alta formazione;
- f) coordinamento e sviluppo del sistema informativo sanitario e delle tecnologie di informazione e comunicazione;
- g) organizzazione e sviluppo della rete logistica distributiva;
- h) supporto tecnico all'attuazione di investimenti programmati in sanità,

salva la possibilità di previsione di altre funzioni integrative a valenza sovra-aziendale e di supporto al sistema sanitario regionale, per l'ulteriore incremento del livello di efficacia e di efficienza del SSR, da parte della Giunta regionale, con propria deliberazione.

Gli enti del SSR si avvalgono dell'Azienda per l'esercizio delle funzioni assegnate ad Azienda Lazio.0

L'atto aziendale disciplina organizzazione e funzionamento dell'Azienda ed il personale di cui la stessa si avvale è acquisito per effetto di procedure di mobilità dalla Regione ovvero dagli enti del SSR, ovvero assunto alle dirette dipendenze secondo la normativa in materia di pubblico impiego.

Il direttore dell'Azienda può avvalersi anche di personale assegnato temporaneamente e gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a dipendenti della regione o altri enti in possesso di qualifica e di adeguata esperienza professionale, posti in posizione di comando dall'amministrazione di appartenenza.

Si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011 e per lo svolgimento delle attività si avvale di finanziamenti a carico del SSR, eventuali corrispettivi, risorse derivanti da progetti specifici o altre forme di finanziamento specificatamente autorizzate dalla giunta o progetti finanziati dall'UE. La funzione di indirizzo e coordinamento, direttiva e vigilanza è della giunta che, in caso di inadempienza, adotta i poteri sostitutivi, chiamata - decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge - a definire il cronoprogramma delle attività e delle funzioni.

Con riferimento alle disposizioni finanziarie, agli oneri "in conto capitale relativi alla dotazione strutturale, tecnologica ed informatica dell'Azienda" si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari" della missione 13 "Tutela della salute" della voce di spesa denominata: "Spese in conto capitale relative all'Azienda Lazio.0", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

Fermo quanto previsto sopra, all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, nell'ambito delle risorse correnti del fondo sanitario regionale, iscritte a legislazione vigente nel programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute".

RITENUTO, pertanto, per tutto quanto sopra esposto di adottare la proposta di legge regionale concernente l'Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria "Azienda Lazio.0" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta in dodici articoli e corredata di relazione illustrativa;

VISTA la comunicazione inoltrata a mezzo mail del 14 febbraio 2019 dell'Ufficio Legislativo con la quale si dà atto che è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale del testo della proposta di legge regionale, come previsto dall'articolo 65, comma 5bis, del citato regolamento regionale n. 1/2002;

DATO ATTO che dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale;

RITENUTO di provvedere all'approvazione della proposta di legge regionale;

DELIBERA

- di adottare la proposta di legge regionale concernente "Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria "Azienda Lazio.0"" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta in dodici articoli e corredata di relazione illustrativa;
- agli oneri in conto capitale relativi alla dotazione strutturale, tecnologica ed informatica dell'Azienda si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari" della missione 13 "Tutela della salute" della voce di spesa denominata: "Spese in conto capitale relative all'Azienda Lazio.0", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti";
- fermo quanto previsto al punto precedente, all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, nell'ambito delle risorse correnti del fondo sanitario regionale, iscritte a legislazione vigente nel programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute".

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it

Proposta di legge regionale concernente
“Istituzione dell’Azienda regionale sanitaria “Azienda Lazio.0””

Copia

Art. 1
(Finalità)

1. È istituita l'Azienda regionale sanitaria Lazio.0, di seguito denominata "Azienda", allo scopo di razionalizzare ed ottimizzare i livelli di efficacia ed efficienza organizzativa del servizio sanitario regionale (SSR), attraverso forme di integrazione funzionale di servizi tecnici ed operativi a valenza regionale e l'esercizio di funzioni amministrative, gestionali e tecniche di supporto agli enti pubblici della sanità laziale.

Copia

Art. 2
(Natura giuridica e sede)

1. L'Azienda è, ai sensi dell'articolo 11-ter del d.lgs. 118/2011, ente strumentale controllato della Regione ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
2. L'Azienda ha sede presso immobili nella disponibilità della Regione o di altri enti del servizio sanitario regionale, individuati con deliberazione della Giunta regionale, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Copia

Art. 3
(Organi istituzionali)

1. Sono organi istituzionali dell'Azienda:
 - a) il direttore generale;
 - b) il collegio sindacale.

2. Agli organi dell'Azienda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 bis e 3 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrate dalle disposizioni di cui agli articoli 8, 9,10, 11, 15 e 16 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e dalle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

Copia

Art. 4
(Funzioni)

1. Nel rispetto delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo esercitate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, sono attribuite all'Azienda le seguenti funzioni:
 - i) definizione di piani di acquisto annuali e pluriennali per l'approvvigionamento di beni e servizi e per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti del servizio sanitario regionale;
 - j) gestione di procedure di gara, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite al soggetto aggregatore;
 - k) centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario;
 - l) governo di procedure concorsuali centralizzate e gestione del sistema documentale del personale del servizio sanitario, eccettuato l'esercizio di funzioni proprie del datore di lavoro appartenente a ciascun ente del servizio sanitario regionale;
 - m) supporto alla realizzazione di attività di alta formazione;
 - n) coordinamento e sviluppo del sistema informativo sanitario e delle tecnologie di informazione e comunicazione;
 - o) organizzazione e sviluppo della rete logistica distributiva;
 - p) supporto tecnico all'attuazione di investimenti programmati in sanità.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può attribuire all'Azienda l'esercizio di ulteriori funzioni a valenza sovra-aziendale e di supporto al sistema sanitario regionale, per l'ulteriore incremento del livello di efficacia e di efficienza del SSR.
3. Gli enti del servizio sanitario regionale si avvalgono dell'Azienda per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5
(Atto aziendale)

1. L'atto aziendale disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda e, nel rispetto della normativa vigente in materia definisce, in particolare:
 - a) la sede legale e gli elementi identificativi dell'Azienda;
 - b) la missione dell'Azienda nell'ambito del servizio sanitario regionale (SSR);
 - c) le funzioni del direttore generale, del collegio sindacale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario;
 - d) l'organizzazione interna dell'Azienda, articolata per centri di responsabilità e per centri di costo;
 - e) la consistenza della dotazione organica, determinata sulla base degli indirizzi adottati dalla Giunta regionale;
 - f) le risorse strumentali dell'Azienda, ivi comprese le strutture tecnologiche e informatiche;
 - g) il sistema dei controlli interni;
 - h) le procedure e l'oggetto delle consultazioni delle organizzazioni sindacali;
 - i) le modalità operative e di raccordo con la Giunta e gli altri enti del servizio sanitario.
2. L'atto aziendale è adottato con provvedimento del direttore generale in conformità alla normativa vigente ed ai criteri ed alle linee guida stabiliti con atto di indirizzo della Giunta regionale ed è approvato dalla stessa, previa verifica di conformità eseguita dalla Direzione regionale competente. Qualora la verifica di conformità dia esito negativo, la Direzione regionale competente rinvia l'atto aziendale al direttore generale per i necessari adeguamenti, assegnando un termine per provvedere.
3. L'atto aziendale approvato dalla Giunta regionale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6
(Personale)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Azienda si avvale di personale acquisito attraverso procedure di mobilità dalla Regione, dagli enti del servizio sanitario regionale o da altri enti pubblici, ovvero assunto alle dirette dipendenze secondo la normativa vigente in materia di pubblico impiego.
2. Al personale è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del servizio sanitario nazionale.
3. Il Direttore generale dell'Azienda può avvalersi di personale assegnato temporaneamente dalla Regione ovvero dagli enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego.
4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego, anche a dipendenti della Regione o di altri enti del servizio sanitario regionale in possesso della qualifica di dirigente e di adeguata esperienza professionale per l'incarico da ricoprire, posti in posizione di comando dall'amministrazione di appartenenza.
5. L'Azienda assicura la formazione e l'aggiornamento continuo a tutto il personale finalizzati alla valorizzazione delle competenze tecniche e alla qualificazione del personale medesimo e ad assicurare lo svolgimento di attività in modo integrato e interdisciplinare, secondo la programmazione aziendale e regionale.

Art. 7
(Contabilità, finanziamento e patrimonio)

1. All'Azienda si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per gli altri enti del servizio sanitario regionale e, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs. 118/2011.
2. L'Azienda partecipa al perimetro di consolidamento del Bilancio del Servizio sanitario regionale, informando la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità della gestione e garantendo il rispetto del vincolo di bilancio attraverso il conseguimento dell'equilibrio annuale tra costi e ricavi.
3. L'Azienda adotta il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio di cui agli articoli 25 e 26 del d.lgs. 118/2011.
4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni e a copertura dei costi sostenuti, l'Azienda utilizza:
 - a) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale e determinati annualmente dalla Giunta regionale;
 - b) corrispettivi per eventuali servizi e prestazioni rese agli altri enti del servizio sanitario regionale;
 - c) altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale;
 - d) risorse derivanti da progetti finanziati dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati;
5. La Giunta regionale individua le modalità per l'eventuale conferimento di beni o attrezzature.

Art. 8

(Indirizzo e coordinamento, direttive, vigilanza e controllo regionali)

1. La Giunta regionale esercita nei confronti dell'Azienda le funzioni di indirizzo e coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo, compresa la verifica dei risultati aziendali conseguiti dal direttore generale.
2. La Giunta regionale definisce obiettivi e programmi delle attività dell'Azienda.
3. La Giunta regionale, in caso di accertata e persistente inerzia o inadempimento da parte degli organi dell'Azienda nel compimento di atti o provvedimenti obbligatori, esercita il potere sostitutivo previo invito a provvedere entro un congruo termine.

Copia

Art. 9

(Disposizioni transitorie e norme di rinvio)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, il cronoprogramma per l'avvio delle attività e delle funzioni all'Azienda.
2. Durante il tempo occorrente al completo avviamento delle funzioni, le attività sono esercitate in continuità dalle aziende del servizio sanitario regionale.
3. Ai fini del funzionamento dell'Azienda si applicano, per quanto non previsto dalle presenti disposizioni ed in quanto compatibili, le norme applicate agli altri enti del servizio sanitario regionale.

Copia

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri in conto capitale relativi alla dotazione strutturale, tecnologica ed informatica dell'Azienda si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari" della missione 13 "Tutela della salute" della voce di spesa denominata: "Spese in conto capitale relative all'Azienda Lazio.0", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, nell'ambito delle risorse correnti del fondo sanitario regionale, iscritte a legislazione vigente nel programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute".

Copia

Art. 11

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione, con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Copia

Art.12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Copia

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Oggetto e finalità della proposta

La presente proposta di legge concerne “l’Istituzione dell’Azienda regionale sanitaria “Azienda Lazio.0””, viene adottata allo scopo di intervenire nell’ambito del SSR e superare la frammentazione, le disomogeneità, le assenze di standard che hanno caratterizzato nel tempo l’azione gestionale ed amministrativa in tali ambiti e, attraverso la concentrazione delle migliori conoscenze e esperienze, costruire un centro di competenze tecnico-specialistiche di supporto alle organizzazioni sanitarie pubbliche.

La proposta normativa in esame è volta ad istituire, nell’ambito del SSR, un’Azienda sanitaria snella, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 502/1992, denominata “Azienda Lazio.0” (leggasi Lazio punto zero) che, evocando l’evoluzione tecnologica ed informatica anche nel nome, precorre la finalità di ottimizzare gli assetti istituzionali e organizzativi del SSR, attraverso l’integrazione funzionale dei servizi sanitari tecnici e operativi di supporto a valenza regionale, sovra-aziendale o intra-aziendale, come pure l’esercizio di funzioni amministrative, gestionali e tecniche di supporto agli enti del SSR.

La nuova azienda avrà, quindi, un ruolo di rilievo nell’esercizio della funzione di “holding” della Regione verso le Aziende e gli Enti del SSR, perseguendo l’efficienza e l’efficacia degli interventi in plurimi ambiti ed attività nelle quali l’innovazione tecnologica e lo sviluppo impongono politiche e strumenti di intervento centralizzato, ovvero integrato.

Le finalità di “Azienda Lazio.0” e del futuro assetto organizzativo sono:

- 1) consentire alle aziende sanitarie la piena focalizzazione sulle attività ed i servizi alla persona;
- 2) rafforzare il ruolo, le funzioni e le competenze della *governance* regionale;
- 3) generare livelli intermedi di cooperazione obbligatoria tra le aziende al fine di perseguire standard di processo e di risultato e le conseguenti economie di scopo e di scala;
- 4) semplificare ed efficientare la catena di “comando”;
- 5) riorientare i propri servizi rispetto alle ormai consolidate tendenze della domanda.

2. Obiettivi da perseguire

Il percorso di implementazione di “Azienda Lazio.0” risulta articolato in quanto coinvolge le Aziende sanitarie pubbliche ed i processi oggetto di riorganizzazione.

A tale riguardo si elencano le funzioni che si intendono concentrare e integrare operativamente in “Azienda Lazio.0” con modalità e ambiti definiti con deliberazione da parte della Giunta regionale.

L’Azienda svolgerà le attività di gestione, controllo e monitoraggio nei seguenti ambiti:

- piani di acquisto annuali e pluriennali per l’approvvigionamento di beni e servizi e per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti del servizio sanitario regionale;
- gestione di procedure di gara;

- sistema dei pagamenti centralizzato dei fornitori del servizio sanitario;
- procedure concorsuali centralizzate e gestione del sistema documentale del personale del servizio sanitario;
- alta formazione;
- coordinamento e sviluppo del sistema informativo sanitario e delle tecnologie di informazione e comunicazione;
- organizzazione e sviluppo della rete logistica distributiva;
- supporto tecnico all'attuazione di investimenti programmati in sanità.

In linea generale, l'accentramento dei servizi sanitari e non sanitari comporta l'esigenza di definire il modello organizzativo più appropriato per la gestione del cambiamento e per il superamento delle possibili criticità interne ed esterne al contesto di riferimento.

3. Il contesto istituzionale

La Regione, ovvero l'Assessorato alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, assicura le funzioni di indirizzo, programmazione strategica, monitoraggio e controllo.

Le Aziende sanitarie locali del SSR dovranno assicurare le funzioni di tutela dei propri cittadini e l'erogazione appropriata delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in coerenza con gli obiettivi di programmazione sanitaria regionale e delle risorse del fondo sanitario assegnate.

Le Aziende ospedaliere dovranno assicurare l'erogazione appropriata delle prestazioni sanitarie specialistiche in coerenza con gli obiettivi e con i volumi di attività definiti annualmente con la programmazione sanitaria regionale, nel rispetto degli equilibri economico- finanziari del bilancio aziendale.

La proposta normativa intende realizzare la possibilità di sviluppare anche altre forme di integrazione in materie/funzioni non espressamente richiamate.

Tuttavia, allo scopo di procedere con una costruzione snella, che nel corso dell'efficientamento del sistema non sia "appesantita" dalla quantità di funzioni, tale possibilità è stata programmata in via postuma, all'esito della sua effettiva operatività.

L'obiettivo, infatti, non è ridurre l'ambito di autonomia delle singole Aziende e la relativa responsabilità, ma cercare di razionalizzare e standardizzare processi attraverso un'azienda 'dedicata' ad affrontare e risolvere i punti critici.

La proposta di creare "Azienda Lazio.0" si inserisce all'interno del Programma Operativo in corso di redazione ed implementazione, tendente ad un miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza delle Aziende Sanitarie.

Si evidenzia che i modelli di integrazione dei servizi di supporto sanitari e operativi, a valenza regionale, laddove adottati, hanno consentito di mitigare l'incremento dei costi gestionali, nonché di raggiungere un miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia erogativa, liberando risorse da dedicare allo sviluppo e alla qualità nell'ambito dei servizi assistenziali.

Proprio attraverso la "liberazione" di risorse e la riduzione degli ambiti di intervento si mira a realizzare l'economia necessaria alla concreta operatività di Azienda Lazio.0.

4. Il contesto socio - economico

Con riferimento all'impatto economico derivante dalla costituzione della nuova Azienda i costi di funzionamento sono riferiti alle seguenti tre componenti:

- a) organi dell'Azienda;
- b) costi del personale;
- c) costi per la dotazione strumentale (uffici, tecnologia, risorse strumentali).

Ai fini della definizione puntuale dell'organigramma si dovrà attendere il piano di organizzazione ed il relativo fabbisogno di personale a seguito della definizione ed adozione dell'Atto Aziendale, deliberato dal Direttore Generale dell'Azienda, a sua volta dipendente dalle funzioni che la Giunta regionale vorrà attribuire al costituendo ente.

Di seguito si articolano le componenti come individuate.

a) Organi dell'Azienda. Come previsto dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i art 3, c.1-quater, sono organi dell'Azienda Sanitaria il Direttore Generale e il Collegio Sindacale (3 componenti). Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Pertanto i costi sono così determinati:

- **Direttore Generale.** Con DGR 574 del 7/10/2016 la Regione Lazio ha rideterminato il trattamento economico complessivo annuo dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali in linea con quanto previsto dalla normativa vigente (tra cui il DPCM 19.07.1995, n. 502).

Ne consegue che il trattamento economico annuo, al netto della quota integrativa, spettante al Direttore Generale della costituenda Azienda è previsto nella misura riconducibile alla FASCIA A della citata delibera, pari a euro 154.937,07.

- **Collegio Sindacale.** La normativa vigente prevede che l'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.3 c.13 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, è fissata in misura del 10% degli emolumenti del Direttore Generale ed al Presidente compete una maggiorazione del 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti. L'indennità lorda da corrispondere al Presidente e ai due membri del Collegio Sindacale non potrà eccedere la somma annua di euro 49.579,86 oltre IVA e oneri se dovuti.

Oltre al costo degli organi istituzionali è previsto quello per:

- **Direttori Sanitario e Amministrativo: i relativi compensi** sono da determinare in misura non superiore all'80% del trattamento attribuito al direttore generale applicazione dell'art. 2, comma 5, DPCM n. 502/1995: 123.949,66
- Con riferimento all'**Organismo Indipendente di Valutazione** i compensi sono da definire sulla scorta di quanto previsto dalla Legge Regionale 14.07.2014, n. 7 e s.m.i.: al Presidente e agli altri componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, compete un'indennità lorda pari al 5% degli emolumenti del Direttore Generale dell'Azienda di riferimento e al Presidente compete una maggiorazione del 10% di quella annua lorda fissata per gli altri componenti. Pertanto l'indennità lorda da corrispondere al Presidente e ai due membri del OIV non potrà eccedere la somma annua di euro 24.015,25 oltre IVA e oneri se dovuti.

A fronte di quanto esposto i costi annui emergenti relativi agli organi dell'Azienda e ai Direttori Sanitario e Amministrativo e componenti OIV sono pari: € 476.432,00.

b) Costo del Personale.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Azienda Lazio.0 si avvale di personale proprio iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario regionale, acquisito attraverso procedure di mobilità dalla Regione, dagli enti del servizio sanitario regionale o da altri enti pubblici, ovvero assunto alle dirette dipendenze secondo la disciplina vigente in materia di pubblico impiego.

Al personale è applicata la disciplina giuridica, economica, previdenziale del personale del servizio sanitario nazionale.

Per il personale acquisito mediante procedure di mobilità dagli enti del SSR, la consistenza delle dotazioni organiche degli enti di provenienza è ridotta in corrispondenza del personale trasferito con effetto dalla data di trasferimento dello stesso.

La determinazione di economie sulle Aziende consentirà l'operatività dell'Azienda Lazio.0

Si rinvia in proposito al documento "Costi e Benefici" allegato alla presente.

c) Costi per la dotazione strumentale. Si prevede che l'utilizzo di immobili avvenga senza maggiori costi a carico del SSR. Con riferimento alla dotazione strutturale, tecnologica e informatica (e.g. workstation) le risorse da destinare a tali allestimenti saranno reperite nel perimetro del FSR:

Agli oneri in conto capitale relativi alla dotazione strutturale, tecnologica ed informatica dell'Azienda si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari" della missione 13 "Tutela della salute" della voce di spesa denominata: "Spese in conto capitale relative all'Azienda Lazio.0", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo precedente, infatti, all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, nell'ambito delle risorse correnti del fondo sanitario regionale, iscritte a legislazione vigente nel programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute".

Sul punto si rileva che saranno altresì indentificate le migliori modalità sotto il profilo tecnico-informatico per garantire una gestione corretta e tempestiva qualitativamente affidabile dei flussi informativi amministrativi.

Preliminarmente va sottolineato come, ai fini della positiva realizzazione della presente proposta di riorganizzazione sarà necessario un forte coinvolgimento di tutte le direzioni delle Aziende ed Enti del SSR, che, in attuazione della normativa nazionale e regionale, saranno chiamate ad adottare ogni utile misura per la riorganizzazione dei processi produttivi aziendali sottostanti all'erogazione delle singole tipologie di prestazioni sanitarie di tipo diagnostico, terapeutico medico – chirurgico, riabilitativo e socio-sanitario.

Nel complesso, la razionalizzazione dei costi di gestione delle attività amministrative derivanti da un minor impiego di risorse umane e da una conseguente riduzione dei relativi costi indiretti,

nonché lo scambio di flussi informativi provenienti dalle diverse Aziende, che evitano le duplicazioni e i costi aggiuntivi legati, tra l'altro, alla gestione di applicativi non integrati, attengono sostanzialmente a tre dimensioni: risorse umane, risorse economiche e processi.

Infatti, l'attivazione e la messa a regime dell'Azienda Lazio.0 comporta, nel medio-lungo periodo, crescenti esternalità positive per l'intero Servizio Sanitario Regionale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la costituzione della nuova Azienda determinerà i seguenti effetti organizzativi, con la conseguente positiva ricaduta economica e recupero di valore per il SSR:

- Gestione unitaria ed integrata dei servizi di supporto all'attività sanitaria e razionalizzazione dei costi di gestione delle attività amministrative medesime, derivanti da un minor impiego di risorse umane e da una conseguente riduzione dei relativi costi indiretti;
 - Definizione di procedure omogenee ed univoche, ed omogeneizzazione dei processi superandone l'odierna frammentarietà;
 - Riduzione dei prezzi di acquisto dei beni e servizi, tempestività dei processi di accesso sul mercato e riduzione dei costi transazionali, quali ad esempio, per la funzione approvvigionamenti, i costi derivanti dalla predisposizione della documentazione di gara o dalla stipula dei contratti, che, essendo gestiti a livello di Azienda Lazio.0 potranno essere sensibilmente ridotti;
 - Ottimizzazione della logistica per i processi di approvvigionamento, stoccaggio, archiviazione;
 - Sviluppo di un sistema informativo del SSR integrato ed unico, attraverso il quale sarà possibile lo scambio, l'interfaccia e la comunicazione tra i flussi informativi provenienti dalle diverse Aziende evitando le duplicazioni e i costi aggiuntivi legati alla gestione di applicativi non integrati;
- **20,4 €/mln** nell'ambito degli acquisti annuali e pluriennali per approvvigionamento di beni e servizi e per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale;
 - **8,6 €/mln** nell'ambito della gestione dei magazzini e logistica distributiva, quale differenza tra costi cessanti e/o maggiori costi e nuovi costi;
 - un efficientamento prudenzialmente stimato in **14 €/mln**, che a regime può essere rideterminato in misura pari allo 0,2% sul valore del Fondo Sanitario Regionale (21,5 €/mln) in gestione e sviluppo del sistema informativo sanitario regionale e delle tecnologie di informazione e comunicazione correlate; l'efficientamento è da intendersi anche come, miglioramento dell'appropriatezza clinico-sanitaria e organizzativa, incremento delle attività e della qualità «percepita» dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio –assistenziali erogati dalle strutture.

L'importo complessivo di risparmi annui a regime viene stimato in circa **43 €/mln**.

Si rinvia in proposito al documento “Costi e Benefici” allegato alla presente.

Inoltre, Azienda Lazio.0 si caratterizzerà in termini di risorse umane altamente specializzate che assicureranno un modello organizzativo snello ed efficace. Infatti, il dimensionamento del personale

amministrativo nonostante il ruolo di Azienda capofila, risponderà ai parametri previsti dalla normativa vigente in materia di personale nell'ambito del SSN.

Si precisa, infine, che "Azienda Lazio.0" dovrà conseguire, attraverso i criteri di remunerazione e finanziamento di cui al D.lgs 502/92 e s.m.i. un risultato annuale di pareggio di bilancio anche con riferimento ai principi contenuti nel D.lgs. 118/2011, nella Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, confluiti nella legge n. 243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio, con particolare riferimento all'art. 81 della Carta Costituzionale.

Nel rispetto del quadro normativo, saranno previsti meccanismi di remunerazione e di finanziamento da applicarsi in coerenza alla programmazione sanitaria regionale e nel rispetto dei vincoli di bilancio e del Piano di Rientro ed in particolare:

- finanziamenti assegnati dalla regione, a carico del fondo sanitario regionale e determinati annualmente dalla Giunta regionale;
- corrispettivi per eventuali servizi e prestazioni rese agli altri enti del servizio sanitario regionale;
- altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- risorse derivanti da progetti finanziati dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati;

Con riferimento al normale funzionamento si applicheranno, in quanto compatibili, tutte le norme relative agli altri Enti del SSR.

La spesa prevista dal presente documento trova copertura, a decorrere dall'esercizio 2019, nello Stanziamento del Bilancio Pluriennale della Missione 13 - Programma 01 attraverso l'assegnazione di risorse disponibili del fondo sanitario regionale in coerenza alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 502/92 e s.m.i. e nel rispetto, pertanto, del vincolo di pareggio del bilancio aziendale, secondo quanto sopra riferito.

Quanto al testo, che consta di dodici articoli, si rappresenta quanto segue.

L'art. 1 prevede l'istituzione di "Azienda Lazio.0" con la finalità di razionalizzare ed ottimizzare i livelli di efficacia ed efficienza organizzativa del SSR, attraverso forme di integrazione funzionale di servizi tecnici ed operativi a valenza regionale.

L'articolo 2 precisa che l'Azienda, ente strumentale controllato da Regione ai sensi dell'art. 11 ter D. Lgs. N. 118/2011, sarà dotata di autonoma soggettività e personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale e tecnica, ed avrà sede presso immobili nella disponibilità regionale o degli altri enti del SSR, individuati con D.G.R. senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 prevede che gli organi istituzionali dell'Azienda sono direttore generale e collegio sindacale e si applicano, in quanto compatibili le disposizioni relative a direttore generale, collegio sindacale, direttore amministrativo e sanitario previste per le aziende Sanitarie dal D. Lgs. 502/1992 e dalla L.R. 18/1994 e D. Lgs. 171/2016.

Le funzioni specificamente attribuite all'Azienda Lazio.0 e previsto all'articolo 4 sono le seguenti:

- definizione di piani di acquisto annuali e pluriennali per l'approvvigionamento di beni e servizi e per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti del servizio sanitario regionale;
- gestione di procedure di gara, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite al soggetto aggregatore;
- centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario;
- governo di procedure concorsuali centralizzate e gestione del sistema documentale del personale del servizio sanitario, eccettuato l'esercizio di funzioni proprie del datore di lavoro appartenente a ciascun ente del servizio sanitario regionale;
- supporto alla realizzazione di attività di alta formazione;
- coordinamento e sviluppo del sistema informativo sanitario e delle tecnologie di informazione e comunicazione;
- organizzazione e sviluppo della rete logistica distributiva;
- supporto tecnico all'attuazione di investimenti programmati in sanità

restando salva la possibilità di previsione di altre funzioni integrative a valenza sovra-aziendale e di supporto al sistema sanitario regionale, per l'ulteriore incremento del livello di efficacia e di efficienza del SSR, da parte della Giunta regionale, con propria deliberazione.

Gli enti del SSR si avvalgono dell'Azienda per l'esercizio delle funzioni specificato ai commi 1 e 2 dell'articolo 4.

All'articolo 5 è disciplinato l'Atto aziendale che individua disciplina organizzazione e funzionamento secondo criteri e linee guida regionali dettate con DCA 259/2014 e le modalità di adozione e approvazione, salve le modifiche richieste ad opera della direzione regionale competente che ne verifica la conformità anche alla legislazione vigente. All'esito della sua approvazione è pubblicato sul BUR.

All'articolo 6 è disciplinato il personale di Azienda Lazio.0.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Azienda Lazio.0 si avvale di personale acquisito attraverso procedure di mobilità dalla Regione, dagli enti del servizio sanitario regionale o da altri enti pubblici, ovvero di personale assunto alle dirette dipendenze secondo la disciplina vigente in materia di pubblico impiego.

L'Azienda Lazio.0 potrà avvalersi anche di istituti quali il comando, l'assegnazione temporanea proprio a sostegno del ruolo sovra-aziendale, assicurando la formazione e l'aggiornamento continuo.

All'articolo 7 sono dettate disposizioni funzionali a garantire che all'Azienda si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per gli altri enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2018, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.

Al funzionamento di Azienda Lazio.0 contribuiscono:

- finanziamenti assegnati dalla regione, a carico del fondo sanitario regionale e determinati annualmente dalla Giunta regionale;
- corrispettivi per eventuali servizi e prestazioni rese agli altri enti del servizio sanitario regionale;
- altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- risorse derivanti da progetti finanziati dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati;

rinviano alla giunta l'eventuale conferimento di beni o attrezzature.

All'articolo 8 è assicurata la funzione di indirizzo e coordinamento, direttiva e vigilanza della giunta che, in caso di inadempienza, adotta i poteri sostitutivi, chiamata - decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge - a definire il cronoprogramma delle attività e delle funzioni.

All'articolo 9 sono dettate disposizioni transitorie e di rinvio alle Deliberazioni della Giunta per la fissazione del cronoprogramma per l'avvio delle attività e delle funzioni all'Azienda Lazio.0 nei 90 (novanta) giorni successivi all'entrata in vigore, durante il quale le attività sono esercitate in continuità dalle aziende del servizio sanitario regionale, cui si fa generico rinvio per quanto non previsto dalle presenti disposizioni e in quanto compatibili.

All'articolo 10 è stato previsto che agli oneri "in conto capitale relativi alla dotazione strutturale, tecnologica ed informatica dell'Azienda" si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari" della missione 13 "Tutela della salute" della voce di spesa denominata: "Spese in conto capitale relative all'Azienda Lazio.0", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

Fermo quanto previsto al punto precedente, all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, nell'ambito delle risorse correnti del fondo sanitario regionale, iscritte a legislazione vigente nel programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute".

L'articolo 11 individua la clausola di salvaguardia, posto che l'Azienda Lazio.0 verrà condivisa con i Ministeri vigilanti nell'aggiornamento del Programma Operativo in attuazione del Piano di Rientro, mentre l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore.

Azienda Lazio.0

Governance del SSR

Costi e benefici

Roma, Febbraio 2019




SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**REGIONE
LAZIO**

Governance del SSR

Quale livello di accentramento-decentramento di competenze e funzioni per affrontare al meglio le sfide del SSR




SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**REGIONE
LAZIO**

Le Regioni hanno intrapreso la strada dell'accentramento

Negli ultimi 20 anni il numero delle ASL e delle AO si è quasi dimezzato e sulla spinta delle politiche regionali, molte Regioni hanno iniziato un percorso di accentrimento delle funzioni che ha portato livelli differenti di intermediazione di risorse per la gestione dei processi organizzativi e di funzioni di governo.



...il perimetro aziendale - ad eccezione di aziende uniche regionali - non può non tener conto delle profonde interazioni e interconnessioni con atti di indirizzo e programmazione (DM 70/15, PNC, ...), nonché processi amministrativi (acquisti, logistica, amministrazione del personale), sempre più sovraziendali.




Premesse istituzionali

1. Le riforme (o mancate riforme) costituzionali hanno confermato la competenza esclusiva delle Regioni nella programmazione, organizzazione e gestione del Servizio Sanitario, con piena responsabilità sulla copertura delle spese
2. Gli assessorati alla sanità/salute delle regioni svolgono un doppio ruolo:
 - Regolatore del servizio sanitario regionale
 - Capogruppo/Holding delle aziende pubbliche (ASL, AO, AOU, IRCCS,...) di cui sono l'unico "azionista"
3. I modelli di aziende pubbliche previsti dall'attuale ordinamento si stanno rivelando obsoleti ed inadeguati alle esigenze imposte dai bisogni emergenti, che siano o meno rilevati dal quadro normativo e regolamentare nazionale
4. Le Regioni stanno cercando strumenti per poter svolgere in maniera più efficace il ruolo di capogruppo/holding del SSR (Estar Toscana, Alisa Liguria, Azienda Zero Veneto, ATS/ASST Lombardia), definendo nei fatti nuovi modelli di *governance*



Per supportare Regione e Aziende, nascono Enti intermedi

Gli Enti intermedi supportano Regione nel suo ruolo di azionista - regolatore




Gli Enti intermedi supportano le Aziende con servizi caratterizzati da competenze gestionali - organizzative



Le funzioni tecnico specialistiche e amministrative possono essere accentrate

Se alcune funzioni necessitano di essere decentrate per garantirne lo sviluppo e la qualità del servizio (ad es. presa in carico "reale" della cronicità), esistono funzioni tecnico specialistiche amministrative (ad es. logistica, sistemi informativi) e sanitarie (ad es. reti per patologia) per cui l'accentramento costituisce valore aggiunto nell'erogazione e ottimizzazione del servizio.



L'individuazione del modello organizzativo è condizione necessaria per il successo delle iniziative che si intendono porre in essere

L'accentramento dei servizi di supporto alle attività sanitarie e non sanitarie comporta l'esigenza di definire il modello organizzativo più appropriato per la gestione del cambiamento e per il superamento delle possibili criticità interne ed esterne al contesto di riferimento.

Benefici

Organismo dotato di autonoma soggettività e personalità giuridica

- Modello strutturato, giuridicamente autonomo e distinto rispetto alle singole Aziende
- Controllo diretto da parte della Regione
- Tempi decisionali ridotti
- Flessibilità
- Soggetto autonomo e neutrale rispetto ai cambiamenti organizzativi delle Aziende

Organismo privo di rilevanza esterna (Dipartimento/coordinamento Interaziendale)

- Modello partecipativo
- Livelli di specializzazione / Poli di eccellenza
- Senso di coesione e di appartenenza
- Dialogo tra le Aziende

Rischi


- Necessità di collaborazione da parte delle Aziende al fine di stabilire regole condivise
- Gestione dei rapporti tra il nuovo soggetto, la Regione e le Aziende
- Sovrapposizioni/duplicazioni di attività
- Tempi necessari per lo start-up

- Possibili aggravii in termini di carichi di lavoro per l'Azienda capofila
- Obbligo per la capofila di attivazione della contabilità separata
- Presenza di situazioni di partenza eterogenei in termini di procedure, comportamenti e sistemi informativi
- Tempi decisionali elevati
- Tempi di realizzazione lunghi
- Dipendenza dalle persone attualmente impiegate nelle funzioni



Il dibattito regionale ha portato all'implementazione di organismi diversi

La matrice consente di individuare, in relazione alla struttura organizzativa e al numero e tipologia di funzioni decentrate, il livello di complessità associato a ciascun modello regionale



La creazione di Lazio.0 deve coinvolgere tutti gli attori della filiera

Tutti gli organismi regionali ma anche i cittadini saranno interessati dagli impatti derivanti dalla nascita dell'Azienda Lazio.0. È dunque opportuno che ciascuno degli stakeholder tenga bene a mente le funzioni che dovrà assolvere per la corretta e proficua gestione del cambiamento.

Regione

L'Assessorato alla Sanità assicurerà sia le Funzioni di indirizzo, programmazione strategica, monitoraggio e controllo, sia le funzioni previste dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i. per la GSA e Consolidato regionale.

Aziende sanitarie locali

Le Aziende sanitarie locali del SSR, ai fini di tutela, dovranno assicurare l'erogazione appropriata delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali ai cittadini del proprio territorio da parte dell'Aziende di produzione, in coerenza agli obiettivi di programmazione sanitaria regionale ed alle risorse di fondo sanitario assegnate in sede di riparto

Aziende ospedaliere

Le Aziende ospedaliere del SSR (AO e AOU) dovranno assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in coerenza agli obiettivi ed ai volumi di attività definiti annualmente con la programmazione sanitaria regionale, alle delibere regionali che regolamentano i tetti e le tariffe vigenti, e nel rispetto degli equilibri economico-finanziario del bilancio aziendale


I cittadini

L'efficienza gestionale prodotta dalla costituzione dell'Azienda Lazio.0 e dalla conseguente riorganizzazione dei processi sottostanti all'erogazione dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale, consentirà di riallocare le risorse derivanti all'interno dell'SSR al fine di perseguire interventi di sviluppo e miglioramento nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali



Lazio.0 supporta la Regione nel ruolo "*holding*" nei confronti delle Aziende sanitarie

Si accorciano le distanze tra le Aziende e la Regione portando nella nuova azienda i processi operativi a supporto delle attività sanitarie per liberare tempo alle singole Aziende che potranno concentrarsi sull'erogazione dei servizi assistenziali potendo contare sul supporto da parte di Regione.



...nasciranno procedure omogenee e si omogeneizzeranno i processi superando l'odierna frammentarietà

Note: * gestione centralizzata della tesoreria



Funzioni centralizzabili

Tutte le attività aziendali caratterizzate da spiccate competenze gestionali – organizzative sono eleggibili per essere accentrate all'interno delle funzioni dell'Azienda Lazio.0. Tale accentramento porterà di conseguenza al recupero di risorse che potranno essere opportunamente ri-focalizzate sulle attività a carattere sanitario, *core* delle Aziende.



Note: * gestione centralizzata della tesoreria;

** in piena sinergia con il Soggetto Aggregatore (SA) regionale



L'Azienda Lazio.0 è un ente sanitario del SSR

L'Azienda è un ente dotato, ai sensi del D.Lgs 502/92 e s.m.i., di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica attraverso il quale la Regione garantisce su tutto il territorio regionale lo svolgimento ed il coordinamento intra-regionale delle funzioni individuate.

Come previsto dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i art 3, c.1-quater, sono organi dell'Azienda Sanitaria il Direttore Generale e il Collegio Sindacale (2 componenti). Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.

L'Azienda è dotata di **personale proprio**, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende Sanitarie e dagli enti del Servizio Sanitario regionale e da altri enti pubblici, ovvero reclutato direttamente mediante procedura di **pubblica selezione**, a cui è applicata la disciplina giuridica, economica, previdenziale del personale del servizio sanitario nazionale, nonché avvalendosi degli istituti contrattuali del comando e dell'assegnazione temporanea secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.




L'Azienda Lazio.0 ha una struttura snella e attraverso un Board si rapporta con le Aziende per portare il loro contributo e punto di vista

L'Azienda, in quanto Ente Sanitario, dovrà funzionare attraverso il lavoro di persone. La sua struttura sarà snella in modo da fungere da facilitatore, da rappresentare un centro di competenze, ed essere attrattivo per le migliori professionalità presenti nelle aziende del SSR/SSN. Per espletare al meglio la sua funzione, Azienda Lazio.0 si rapporta con le altre Aziende AO/ASL del SSR attraverso un *board* in cui le stesse parteciperanno per riportare le necessità ed esperienze locali.



Le Aziende portano all'interno del Board dell'Azienda Lazio.0 necessità ed esperienze locali



Azienda Lazio.0

Costi e Benefici



SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**REGIONE
LAZIO**

Il ruolo e gli ambiti di intervento dell'Azienda Lazio.0

La proposta normativa in esame è volta a istituire, nell'ambito del SSR, l'Azienda sanitaria denominata "Azienda Lazio.0", con la finalità di ottimizzare gli assetti istituzionali e organizzativi del SSR attraverso l'integrazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale.

La nuova Azienda sarà costituita nel rispetto delle disposizioni del DLGS 502/1992 e s.m.i e pertanto dotata di autonoma soggettività e personalità giuridica; saranno altresì previsti le necessarie strutture strategiche e di direzione per il presidio dei processi e delle attività oggetto di riorganizzazione.

L'ambito di attività dell'Azienda riguardano:

- a) definizione di piani di acquisto annuali e pluriennali per l'approvvigionamento di beni e servizi e per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti del servizio sanitario regionale;
- b) gestione di procedure di gara su indicazione della Giunta, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite al soggetto aggregatore;
- c) centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario;
- d) governo di procedure concorsuali centralizzate e gestione del sistema documentale del personale del servizio sanitario, eccettuato l'esercizio di funzioni proprie del datore di lavoro appartenente a ciascun ente del servizio sanitario regionale;
- e) supporto alla realizzazione di attività di alta formazione;
- f) coordinamento e sviluppo del sistema informativo sanitario e delle tecnologie di informazione e comunicazione;
- g) organizzazione e sviluppo della rete logistica distributiva;
- h) supporto tecnico all'attuazione di investimenti programmati in sanità.



Il ruolo e gli ambiti di intervento dell'Azienda Lazio.0

La Regione intende costituire l'Azienda Lazio.0 per superare la frammentazione, le disomogeneità, le assenze di standard che hanno caratterizzato nel tempo l'azione gestionale ed amministrativa in tali ambiti e, attraverso la concentrazione delle migliori conoscenze e esperienze, costruire un centro di competenze tecnico-specialistiche di supporto alle organizzazioni sanitarie pubbliche; la nuova azienda avrà un ruolo di grande rilievo in qualità di facilitatore delle funzioni di capogruppo/holding della Regione verso le aziende e le organizzazioni sanitarie di diritto pubblico, perseguendo l'efficienza e l'efficacia degli interventi in ambiti ed attività dove lo sviluppo delle tecnologie e dell'innovazione impone politiche e strumenti a livello regionale e/o sovraziendale.

Le finalità di "Azienda Lazio.0" e del futuro assetto organizzativo sono:

- 1) consentire alle aziende sanitarie la piena focalizzazione sulle attività ed i servizi alla persona;
- 2) rafforzare il ruolo, le funzioni e le competenze della *governance* regionale;
- 3) generare livelli intermedi di cooperazione obbligatoria tra le aziende al fine di perseguire standard di processo e di risultato e le conseguenti economie di scopo e di scala;
- 4) semplificare ed efficientare la catena di "comando";
- 5) riorientare i propri servizi rispetto alle ormai consolidate tendenze della domanda.



Le voci di costo da CE su cui interviene l'Azienda Lazio.0

La costituzione dell'azienda produrrà significativi effetti di efficientamento gestionale e conseguenti effetti di economicità sulle principali voci di costo, nel medio e nel lungo periodo, che complessivamente ammontano a circa 6,9 €/mld, pari al 63,4% del totale dei costi del SSR.

Nel prosieguo del documento sono descritte le manovre e una stima dei possibili risparmi, laddove siano quantificabili, raggiungibili nell'arco di tre anni dall'entrata in funzione dell'Azienda Lazio.0.

Regione Lazio - Conto Economico (Valori in €/mln)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	CAGR	Impatto Azienda Zero
Totale Ricavi Netti	10.012,50	10.359,16	10.459,24	10.624,01	10.709,08	10.862,73	1,4%	NO
Personale	2.853,97	2.791,91	2.752,62	2.708,59	2.664,77	2.696,74	-0,9%	SI
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	813,88	852,13	998,10	1.014,50	1.063,18	1.079,04	4,8%	SI
Altri Beni Sanitari	567,26	539,21	514,27	521,58	541,54	571,94	0,1%	SI
Beni Non Sanitari	23,10	19,52	18,53	15,70	15,45	16,53	-5,4%	SI
Servizi Appalti	499,57	493,54	483,83	473,00	457,05	477,05	-0,8%	SI
Servizi Utente	93,07	96,62	90,62	91,49	97,12	97,23	0,7%	SI
Consulenze	67,86	66,17	58,02	46,86	52,25	52,32	-4,2%	SI
Rimborsi, Assegni e Contributi	145,39	143,34	139,72	124,17	123,00	122,29	-2,8%	NO
Premi di assicurazione	54,22	53,80	56,77	49,16	40,29	45,32	-2,9%	SI
Altri Servizi Sanitari e Non	524,33	522,08	528,51	537,99	534,11	548,60	0,8%	SI
Godimento Beni di Terzi	81,94	75,35	72,17	64,53	62,21	67,64	-3,1%	NO
Ammortamenti e Costi Capitalizzati	53,17	45,52	33,87	20,51	22,61	18,96	-15,8%	SI
Accantonamenti	291,22	366,30	319,36	327,98	316,33	337,10	2,5%	SI
Variazione Rimanenze	1,30	6,92	0,70	- 4,87	- 11,60	- 2,82	-21,0%	NO
Medicina Di Base	606,56	605,04	606,47	607,09	607,92	608,51	0,1%	NO
Farmaceutica Convenzionata	965,29	945,94	931,15	903,78	893,38	861,16	-1,9%	SI
Prestazioni da Privato	2.799,71	2.899,85	2.898,12	2.952,24	2.995,34	3.039,80	1,4%	NO
Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	9,43	0,76	6,24	34,18	8,61	2,61	-19,3%	NO
Saldo Gestione Finanziaria	103,77	106,48	104,59	97,05	108,24	99,19	-0,7%	SI
Oneri Fiscali	220,86	214,00	208,66	206,82	204,45	203,30	-1,4%	NO
Saldo Gestione Straordinaria	- 93,78	- 130,28	- 30,52	- 31,82	- 41,50	- 50,00	-10,0%	NO
Totale Costi	10.682,13	10.714,18	10.791,80	10.760,51	10.754,75	10.892,49		
Risultato di esercizio	- 669,63	- 355,02	- 332,56	- 136,50	- 45,66	- 29,76	-40%	
Totale Costi impatto Azienda Zero	6.910,72	6.899,21	6.890,24	6.808,17	6.806,31	6.901,18	0,0%	



Piani di acquisto e approvvigionamento

La spesa per la voce Beni e Servizi si attesta intorno al 20% circa del Fondo Sanitario Regionale. La Regione ha individuato nella Centrale Acquisti la figura del Soggetto Aggregatore, ovvero la centrale di committenza alla quale le Aziende Sanitarie sono obbligate a ricorrere per l'acquisizione di beni afferenti a determinate categorie merceologiche, definite dal DPCM dell'11 luglio 2018. In tale contesto l'Azienda Lazio.0 dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- Interfaccia con la Centrale Acquisti fornendo indicazioni sui piani di acquisti per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- Ampliamento della centralizzazione degli acquisti per ulteriori classi merceologiche rispetto a quelle previste dal DPCM del 11 luglio 2018.

Natura del costo	Manovra	Benefici	Impatto - Risparmi
Altri Beni Sanitari e Non Sanitari	Definizione dei fabbisogni di approvvigionamento, anche sulla base del coordinamento con le giacenze di magazzino, ai fini del coordinamento delle procedure di gara centralizzate	Monitoraggio dei consumi correlati ai volumi di produzione; Razionalizzazione degli approvvigionamenti conseguentemente al coordinamento con il servizio di magazzino;	★★★★☆ 5,7 €/mln – 11,4 €/mln Pari al 1% - 2%
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati		Riduzione del prezzo di acquisto; Tempestività dei tempi di accesso sul mercato; Riduzione dei costi transazionali;	★★★★☆ 11,6 €/mln – 17,5 €/mln Pari al 1,1% - 1,6%
Servizi Appalti	Definizione dei fabbisogni ai fini del coordinamento delle procedure di gara centralizzate	Riduzione del prezzo di acquisto; Riduzione dei costi transazionali;	★★★★☆ 3,1 €/mln – 6,2 €/mln Pari al 0,5% - 1%
Servizi Utenze			
Consulenze			

Gestione della rete logistica e distributiva

L'Azienda Lazio.0 avrà la funzione di programmazione e gestione della rete logistica e distributiva. Un sistema di centralizzazione del coordinamento logistico produce sia effetti di efficientamento nella gestione delle giacenze, in particolare per beni come i dispositivi medici ed i farmaci - che producono una spesa annuale complessiva di circa 1,5 €/mld - sia di puntuale rilevazione dei bisogni per gli approvvigionamenti, con conseguente raggiungimento di risparmio sugli sprechi e sui nuovi acquisti.

In una logica di lungo periodo sarà inoltre possibile, a seguito di un assessment degli attuali magazzini di tutte le Aziende del SSR, l'attuazione della centralizzazione dei magazzini, con la riduzione del numero degli stessi che permetterà la realizzazione di ulteriori economie derivanti dai minori costi derivanti dalla loro gestione e di quelli dei relativi trasporti (saranno da quantificare i risparmi correlati ai minori consumi delle utenze)

Natura del costo	Manovra	Benefici	Impatto - Risparmi
Altri Beni Sanitari e Non Sanitari	Accentramento delle funzioni gestionali di approvvigionamento e definizione dei fabbisogni.	Standardizzazione delle procedure e definizione delle regole per le anagrafiche;	★★★★☆ 2,8 €/mIn – 5,7 €/mIn
		Riduzione delle giacenze	Pari al 0,5% - 1%
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati		Riduzione degli sprechi e dei medicinali scaduti;	★★★★☆ 5,8 €/mIn – 9,3 €/mIn
		Riduzione delle giacenze	Pari al 0,5% - 0,9%



Coordinamento e sviluppo dei sistemi informativi

L'Azienda Lazio.0 avrà la funzione di definire un nuovo modello di gestione integrata dei sistemi informativi ICT (HW, SW, Infrastrutture...) della sanità della Regione Lazio a supporto della presa in carico degli assistiti. A titolo esemplificativo, si prevede il coordinamento e l'indirizzo dei sistemi informativi inerenti: l'assistenza territoriale, l'assistenza ospedaliera, il sistema amministrativo-contabile unico regionale, i pagamenti elettronici centralizzati.

Resta da quantificare il risparmio correlato alla gestione dei sistemi informativi regionali centralizzati, il risparmio correlato all'adozione di un sistema Contabile Unico Regionale e alla centralizzazione per la gestione delle informazioni relative ai ricoveri ospedalieri, come pure alla gestione del contenzioso attraverso un sistema informativo unico che favorisca la difesa giudiziaria e la definizione degli accantonamenti da iscrivere a bilancio.



Personale

L'Azienda Lazio.0 avrà la funzione di svolgere in modo centralizzato le procedure assunzionali per figure professionali comuni che si identificheranno nel tempo a favore di tutte o alcune delle Aziende del SSR, fermo restando in capo a quest'ultime la rilevazione dei fabbisogni e la gestione delle risorse umane. Ciò ridurrà la complessità amministrativa all'interno degli uffici aziendali e consentirà sia lo snellimento delle procedure amministrative sia la riduzione dei relativi costi.

Resta da quantificare il risparmio conseguente all'accentramento delle procedure assunzionali e allo snellimento delle procedure stesse in rapporto ai minori costi amministrativi.



Costi stimati per la costituzione dell'Azienda Lazio.0

RICAVI	
Ricavi - 0,03% sul FSR Indistinto 2018	3.440.232

I ricavi dell'Azienda Lazio.0 sono individuati all'interno del FSR indistinto per l'anno 2018 nella misura del 0,03%. Tale quota sarà decurtata dai ricavi della GSA

COSTI			
a) Organi dell'Azienda*			
Figure apicali	Unità	Costo medio	Totale
Direttore Generale	1	154.937	154.937
Direttore Sanitario	1	123.950	123.950
Direttore Amministrativo	1	123.950	123.950
Collegio Sindacale	1	49.580	49.580
O.I.V.	1	24.015	24.015
Totale a)			476.432

Come previsto dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i art 3, c.1-quater, sono organi dell'Azienda Sanitaria il Direttore Generale e il Collegio Sindacale (3 componenti). Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.

b) Costi del Personale*			
Profilo professionale	Unità di Persona	Costo medio (CCNL)	Totale
Dirigenti	6	82.000	492.000
Comparto	44	33.450	1.471.800
Totale b)	50		1.963.800

Il costo è valorizzato considerando 3 Unità Operative Complesse delle 6 posizioni dirigenziali previste

* il costo è stimato al netto di IRAP e oneri riflessi

c) Costi per la dotazione strumentale	
Tipologia di costo	
Spesa stimate di start-up per l'avvio delle attività, dotazione strumentale per il personale e assistenza informatica	1.000.000
Totale c)	1.000.000

Si prevede che l'utilizzo di immobili avvenga senza maggiori costi a carico del SSR. Con riferimento alla dotazione strutturale, tecnologica e informatica (e.g. workstation) le risorse da destinare a tali allestimenti saranno reperite nel perimetro del FSR.

Totale costi complessivi stimati (a+b+c)	3.440.232
---	------------------

N.B. I costi del personale quantificati per il funzionamento dell'Azienda sono già sostenuti dal SSR in misura pari almeno al 75%.



Benefici *economici* stimati derivanti dalla costituzione dell'Azienda Lazio.0

Ambito di attività	Natura del costo	Risparmi stimati	Totale risparmi stimati
Piani di acquisto e approvvigionamento	Altri Beni Sanitari e Non Sanitari	5,7 €/mln – 11,4 €/mln	20,4 €/mln - 35,1 €/mln
	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	11,6 €/mln – 17,5 €/mln	
	Servizi Appalti, Utenze e Consulenze	3,1 €/mln – 6,2 €/mln	
Gestione della rete logistica e distributiva	Altri Beni Sanitari e Non Sanitari	2,8 €/mln – 5,7 €/mln	8,6 €/mln - 15 €/mln
	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	5,8 €/mln – 9,3 €/mln	
Coordinamento e sviluppo dei sistemi informativi	Gestione dei sistemi informativi regionali	14 €/mln – 28,5 €/mln	14 €/mln – 28,5 €/mln
Totale dei risparmi annui stimati a regime			43 €/mln – 78,6 €/mln

Tali valori sono raggiungibili gradualmente nell'arco di un triennio, a partire dall'entrata in funzione dell'Azienda Lazio.0



Benefici nella *governance* derivanti dalla costituzione dell'Azienda Lazio.0

Le sopra individuate funzioni possono essere svolte unicamente ad un livello sovraziendale/regionale. L'assenza di un ente intermedio, a tale scopo dedicato, renderebbe non realizzabili la standardizzazione e l'efficientamento delle attività assegnata all'Azienda Lazio.0.

I reali benefici, oltre che economici, sono legati al miglioramento delle performance gestionali aziendali e regionali, producendo effetti di miglioramento ai diversi livelli.

- ❑ La riduzione della complessità amministrativa e gestionale permetterà:
 - alle aziende del SSR di concentrarsi sulla loro attività *core*: la salute del cittadino;
 - alla Regione di svolgere al meglio la funzione di regolatore del sistema, nonché quelle di programmazione e controllo.
- ❑ L'odierno sviluppo tecnologico permette, impone, di effettuare politiche centralizzate, che comportano un elevato miglioramento dei processi, che, se non attuate oggi, genereranno domani un *gap* difficilmente colmabile.
- ❑ Le stime di risparmio economico ad oggi quantificabili, rappresenteranno domani i KPI (Key Performance Indicator) del sistema.
- ❑ A fronte dei benefici esposti bisogna considerare che i costi per l'immediata attivazione dell'Azienda Lazio.0 – da strutturare in forma "snella e leggera", quale centro di competenze al servizio degli enti del SSR - sono pari al 43% già sostenuti dal SSR.

